



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 1 "TRIESTINA"**

**CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO
DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA
SUDDIVISO IN DUE LOTTI PER DIVERSI
UTENTI DEL DISTRETTO 3
E DEL DISTRETTO 4**

ART. 1 – OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

Il servizio in oggetto è relativo all'assistenza infermieristica domiciliare, suddiviso in due lotti separati (Lotto A e Lotto B), da effettuarsi presso il domicilio degli utenti indicati che necessitano per la gestione delle attività relative alla cura quotidiana di assistenza sanitaria domiciliare.

Il presente affidamento decorrerà presuntivamente dal 7 aprile 2008 al 31 dicembre 2008, fatta eccezione per il servizio di cui al punto 3 Lotto B, art. 2 del presente Capitolato, che decorrerà presuntivamente dal 1 maggio 2008 al 31 dicembre 2008.

Eventuali variazioni conseguenti all'ampliamento o alla modifica o alla riduzione del servizio, che dovessero rendersi necessarie durante il periodo di validità dell'affidamento, potranno essere autorizzate dall'A.S.S. con ordine scritto, purché rientranti nel limite massimo del 50% del valore complessivo del servizio affidato.

In caso di ricoveri ospedalieri l'assistenza in oggetto verrà sospesa fino al rientro dell'utente presso il proprio domicilio pertanto, comportando per l'A.S.S. l'onere liquidare esclusivamente le prestazioni effettivamente svolte dalla aggiudicataria.

Si precisa inoltre che, in caso di sospensioni prolungate, su segnalazione dei Distretti, l'assistenza in oggetto potrà essere rivolta ad un altro utente che al momento presenti le medesime necessità, previa comunicazione ed accordo con l'aggiudicataria da parte dell'amministrazione per un periodo corrispondente al numero di giornate di ricovero effettuate durante il periodo contrattuale.

Infine, nel caso in cui alla scadenza del presente affidamento, non fossero concluse le procedure per la nuova aggiudicazione del servizio in parola, l'erogazione dello stesso potrà essere prorogata per ulteriori due mesi, per uno o più servizi di cui all'art. 2 del presente capitolato nel rispetto delle medesime condizioni contrattuali.

ART. 2 – MODALITA' D'ESECUZIONE

Il servizio in parola si riferisce ad attività assistenziali sanitarie da effettuarsi presso i domicili degli utenti, che verranno successivamente indicati dal distretto competente, secondo le modalità di esecuzione di seguito riportate.

LOTTO A: PERSONALE DI TIPO INFERMIERISTICO

1) Servizio per il Distretto 3:

attività: l'intervento infermieristico deve essere garantito dal lunedì al venerdì, per 4 ore giornaliere, che verranno concordate con l'ASS secondo le necessità che man mano potranno presentarsi.

soggetto: minore che necessita di assistenza sanitaria di tipo infermieristico presso il proprio domicilio, nonché d'interventi di stimolazione psicomotoria.

2) Servizio per il Distretto 4:

attività: l'intervento infermieristico deve essere garantito sette giorni su sette per un monte ore giornaliero di 4 ore in modo da garantire un numero di quattro aspirazioni giornaliere, la manovra dev'essere eseguita da personale esperto per essere efficace e sicura; in caso di necessità e su richiesta dell'ASS potranno essere concordate variazioni all'orario sopra indicato, secondo le necessità che man mano potranno presentarsi.

soggetto: utente che necessita di assistenza sanitaria di tipo infermieristico presso il proprio

domicilio, al fine di garantire, a cadenza regolare nell'arco della giornata, le tracheoaspirazioni profonde.

3) Servizio per il Distretto 4:

attività: l'intervento infermieristico deve essere garantito dal lunedì al venerdì, per un totale di 24 ore la settimana, la cui erogazione giornaliera verrà concordata con l'ASS, secondo le necessità che man mano potranno presentarsi.

Soggetto: minore che necessita di assistenza sanitaria presso il proprio domicilio di tipo infermieristico, al fine di garantire, a cadenza regolare nell'arco della giornata di aspirazioni delle secrezioni e di supporto meccanico della tosse.

4) servizio per il Distretto 3:

attività: l'intervento infermieristico deve essere garantito per 4 ore al giorno, divise tra mattina e pomeriggio, 7 giorni su 7; la loro erogazione verrà concordata con l'ASS, secondo le necessità che man mano potranno presentarsi.

Soggetto: utente in stato vegetativo che necessita di assistenza sanitaria continua di tipo infermieristico presso il proprio domicilio, con necessità di garantire nell'arco della giornata l'ossigenoterapia, la somministrazione di fluidi, nutrienti e farmaci, la sorveglianza dei parametri vitali, controllando la temperatura corporea, e l'eventuale ostruzione o malfunzionamento di devices applicati (catetere venoso centrale ad inserimento periferico, catetere vescicale a permanenza, sondino per la nutrizione enterale, ecc.) e la presenza di flogosi.

LOTTO B: PERSONALE DI TIPO OSS

1) Servizio per il Distretto 4:

attività: l'intervento deve essere garantito con personale con formazione sanitaria per due notti alla settimana per un totale di 20 ore.

soggetto: minore che necessita di assistenza sanitaria di tipo infermieristico presso il proprio domicilio.

2) Servizio per il Distretto 4:

attività: l'intervento deve essere garantito con personale con formazione di tipo assistenziale dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00; in caso di necessità e su richiesta dell'ASS potranno essere concordate variazioni all'orario sopraindicato, secondo le necessità che man mano potranno presentarsi.

Soggetto: utente con necessità di essere seguito nella propria igiene personale, nonché in semplici esercizi di mobilizzazione.

3) Servizio per il Distretto 4:

attività: l'intervento deve essere garantito con personale di formazione di tipo assistenziale sette giorni su sette, dalle ore 7.00 alle ore 10.00; in caso di necessità e su richiesta dell'ASS potranno essere concordate variazioni all'orario sopra indicato, secondo le necessità che man mano potranno presentarsi.

Soggetto: utente che necessita di essere seguito nella propria igiene personale, nonché nei trasferimenti e nella pasturazione in carrozzina.

4) Servizio per il Distretto 4:

attività: l'intervento deve essere garantito 2 ore al giorno 7 giorni su sette.

Soggetto: minore con distonia muscolare.

Su richiesta dell'ASS potranno essere concordate variazioni all'orario sopra indicato, secondo le necessità che man mano potranno presentarsi.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire le divise per il personale inserito nel servizio, nonché fornire i presidi per la protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività.

L'Aggiudicataria si impegna ad erogare le prestazioni di cui al presente Capitolato adottando l'organizzazione e la strutturazione aziendale che ritiene più idonea a garantire il raggiungimento delle finalità previste. Pertanto le attività richieste verranno svolte dall'aggiudicataria in piena autonomia organizzativa e gestionale, secondo modalità conformi a tutte le normative vigenti in merito.

ART 3 - CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO E REFERENTE DEL SERVIZIO

L'A.S.S. si riserva la facoltà ed il diritto di eseguire qualsiasi accertamento in ogni momento, riservandosi la possibilità di recusare quanto non ritenuto idoneo.

La ditta provvederà a nominare un referente dell'attività e ne comunicherà il nominativo all'ASS. in concomitanza con la data d'inizio della prestazione medesima.

Il Referente è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento dell'attività dei servizi indicati secondo quanto stabilito nel presente Capitolato.

Il Referente per l'attività si rapporterà con il personale dei Distretti addetti alla verifica dell'attività stessa.

ART 4 – PERSONE IMPIEGATE NELL'ATTIVITÀ OGGETTO DEL SERVIZIO, OBBLIGO E MODALITÀ DI ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE

L'Aggiudicataria dovrà garantire il servizio in oggetto secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente capitolato, avvalendosi, per l'espletamento dell'attività richiesta, del numero di operatori sufficienti a garantire le esigenze previste.

La ditta dovrà impiegare, per il lotto A personale di sicura moralità, in possesso del diploma di infermiere professionale, nonché della dovuta formazione ed esperienza lavorativa in ambito sanitario, al fine di permettere allo stesso di svolgere l'attività, realizzando gli interventi previsti.

Per i servizi di cui al lotto B, dovrà essere impiegato personale di sicura moralità, in possesso del diploma OSS (la qualifica prevede che l'operatore sanitario specializzato svolga attività di tipo alberghiera relativa alla degenza, compresa l'assistenza ai degenti per la loro igiene personale, il trasporto del malato, la pulizia e la manutenzione di utensili e apparecchi, la somministrazione della terapia prescritta) nonché della dovuta formazione ed esperienza lavorativa in ambito assistenziale, al fine di permettere allo stesso di svolgere l'attività prevista, realizzando gli interventi previsti.

Per entrambe le tipologie di assistenza, il personale dovrà essere adeguatamente formato e addestrato per le specifiche attività rispondenti alle particolari esigenze degli utenti, e in regola con le vaccinazioni obbligatorie per legge; dovrà inoltre osservare le norme e le disposizioni disciplinari dell'A.S.S. n. 1 "Triestina", ed essere di età non superiore a quella per la pensione di vecchiaia da parte dell'I.N.P.S. e non inferiore ai 18 anni.

Il personale che dimostrerà di non essere idoneo, per qualsiasi motivo, all'espletamento a regola d'arte del servizio o che dia motivo di fondata lagnanza da parte dell'Azienda appaltante, dovrà essere

sostituito a richiesta dell'A.S.S.

L'Aggiudicataria deve fornire all'ASS l'elenco nominativo, con le relative qualifiche, del personale adibito al servizio, compresi gli eventuali sostituti. Successivamente dovrà essere segnalata ogni variazione che dovesse intervenire.

L'Aggiudicataria dovrà corrispondere al personale impiegato nell'appalto, lavoratori dipendenti o con altre tipologie contrattuali, anche se non aderente alle organizzazioni sindacali, le retribuzioni ed i compensi non inferiori ai minimi stabiliti dai contratti di lavoro nazionali e locali di riferimento, espletando nel contempo tutti gli obblighi previsti dalle normative previdenziali, assicurative e fiscali.

La ditta avrà l'onere di comprovare l'adempimento degli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti dei propri dipendenti/lavoratori a qualsiasi titolo impiegati, trasmettendo alla Struttura competente, la documentazione specificata al successivo art. 8.

L'A.S.S. avrà la facoltà di acquisire ogni notizia o documentazione in merito, di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti Uffici e di trasmettere copia del contratto all'Intendenza di Finanza, all'Ispettorato del Lavoro, all'INPS, all'INAIL ed a ogni altro Ente che possa averne interesse.

La Ditta appaltatrice s'impegna a rispettare tutte le disposizioni di legge sanitarie, di prevenzione e sicurezza, applicabili nei confronti delle persone impiegate nel servizio a qualsiasi titolo. Gli operatori impiegati nel servizio dovranno rispettare tutte le norme, anche di carattere sanitario, inerenti la sicurezza.

L'Aggiudicataria è unica ed esclusiva responsabile nei confronti del personale assegnato al servizio di cui trattasi a qualsiasi titolo per l'adempimento di tutte le obbligazioni di legge, normative e contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro ed in particolare, di tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi.

Tutto il personale dovrà essere in regola con la normativa in materia di lavoratori extracomunitari.

In caso di scioperi del personale del soggetto aggiudicatario o di altre cause di forza maggiore (non saranno da considerarsi tali ferie, malattie, ecc..), il servizio dovrà essere comunque garantito.

ART. 5 – RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONI

L'impresa appaltatrice dovrà stipulare, prima dell'inizio dell'appalto, a sua cura e spesa, con una o più Società di assicurazione di primaria importanza una adeguata polizza assicurativa contro ogni possibile danno causato a persone o cose inerenti all'oggetto del presente Capitolato, ferma restando l'intera responsabilità dell'impresa anche per gli eventuali danni eccedenti i massimali assicurati.

L'impresa esonera infine l'A.S.S. da ogni responsabilità per i danni diretti ed indiretti che possano derivarle da fatti dolosi o colposi di terzi, anche da dipendenti dell'A.S.S., in conseguenza anche di furti.

ART. 6 – INADEMPIENZE E CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'ASS potrà procedere di diritto (Ipso jure) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della ditta del servizio in argomento;
- b) gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità del servizio;
- c) violazione dei programmi temporali di esecuzione del servizio, stabiliti o concordati con l'Amministrazione;
- d) cessione totale o parziale del contratto.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di indire una nuova procedura o di rivolgersi alla ditta che segue in graduatoria, risultata seconda migliore offerente nella gara oggetto del presente

Capitolato Speciale, addebitando in entrambi i casi alla ditta inadempiente le eventuali spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

L'affidamento a terzi, in caso di risoluzione del contratto, verrà comunicato alla ditta inadempiente.

L'esecuzione in danno non esimerà la ditta inadempiente da ogni responsabilità in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione del contratto.

La risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, comporta l'incameramento della cauzione definitiva, oltre alla richiesta di risarcimento dei danni derivanti e delle eventuali maggiori spese sostenute per l'affidamento del servizio ad altra ditta.

ART. 7 - CESSIONE E SUBAPPALTO

E' fatto assoluto divieto cedere o subappaltare, in tutto o in parte, anche a titolo gratuito, quanto oggetto del presente capitolato.

ART. 8 - PAGAMENTI

Le fatture mensili dovranno pervenire all'Azienda entro i primi 20 giorni del mese successivo, e dovranno riferirsi esclusivamente alle ore di servizio effettivamente prestate.

L'Aggiudicataria avrà l'onere di comprovare mensilmente l'adempimento degli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti del personale impiegato a qualsiasi titolo nella presente convenzione, trasmettendo agli uffici competenti, in allegato alla fattura, la seguente documentazione:

- il modello DURC comprovante l'assolvimento degli obblighi di legge, previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti del personale a qualsiasi titolo impiegato (ex. Decreto 24/10/2007 Ministero del lavoro e della previdenza sociale);

Accertata, a cura del competente servizio aziendale, la regolarità del servizio prestato dall'aggiudicataria, nonché la presenza della necessaria documentazione allegata, l'Amministrazione provvederà al pagamento, fatti salvi diversi accordi come da D.Lvo n. 231/02, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, del corrispettivo dovuto per l'attività effettivamente prestata, fino alla concorrenza dell'importo complessivo massimo convenuto.

In caso di mancata trasmissione della sopra indicata documentazione i pagamenti verranno sospesi fino alla verifica della effettiva regolarità dei versamenti, senza che l'aggiudicataria possa vantare alcun titolo per ritardato pagamento.

L'Amministrazione appaltante avrà la facoltà di richiedere, a sua discrezione, la presentazione di:

- la dichiarazione di essere in regola con il versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente;

In caso di mancata trasmissione della sopra indicata documentazione i pagamenti verranno sospesi fino alla verifica della effettiva regolarità dei versamenti, senza che l'aggiudicataria possa vantare alcun titolo per ritardato pagamento.

ART. 9 – GARANZIA DI ESECUZIONE

L'impresa aggiudicataria dovrà presentare, nei termini indicati dall'A.S.S., una garanzia d'esecuzione pari al 10% dell'importo contrattuale, che sarà svincolata a servizio ultimato e comunque solo quando non sia definita ogni eventuale controversia.

La garanzia di esecuzione, che sarà infruttifera, può essere costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione (in contanti, con assegno circolare, in titoli di Stato) ovvero a mezzo di fideiussione bancaria o polizza assicurativa ex art. 113 del D. Lgs. 163/06.

Il committente potrà in qualunque momento trattenere dalla garanzia di esecuzione i crediti derivanti a suo favore dal presente atto per l'applicazione di eventuali penalità.

In tali ipotesi, l'aggiudicatario dovrà provvedere alla ricostruzione dell'ammontare della garanzia di esecuzione ovvero alla sua reintegrazione entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data della relativa comunicazione.

In caso di risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento dell'aggiudicatario il Committente incamererà, a titolo penale, la garanzia fermo ed impregiudicato il diritto al risarcimento per eventuali danni.

ART. 10 - SICUREZZA

L'impresa aggiudicataria dovrà predisporre e controllare che i servizi siano prestati nel rigoroso rispetto delle normative antinfortunistiche, di sicurezza igienico-sanitaria, etc., nonché del Piano di coordinamento alla sicurezza.

L'impresa dovrà osservare e far osservare ai propri operatori tutte le norme di legge e di prudenza ed assumere, inoltre, di propria iniziativa, tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Adotterà, altresì, ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati e porrà la massima attenzione agli obblighi, in relazione alle particolari caratteristiche del personale usato nella prestazione.

A tale scopo, la ditta si obbliga ad adottare tutte le misure atte ad evitare danni a cose e persone, ivi compresi i terzi.

L'impresa è tenuta ad un attento e scrupoloso rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni, di cui al D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 11 - OBBLIGO ALLA RISERVATEZZA

L'appaltatore dovrà considerare tutti i dati e le notizie delle quali viene a conoscenza nel corso del servizio con la più assoluta riservatezza in osservanza di quanto disposto dalla vigente normativa, in particolare con quanto disposto dal D. L.vo n. 196/03 e s.m.i. (c.d. Testo Unico della Privacy).

In particolare, il personale impiegato è tenuto agli obblighi di riservatezza su fatti e circostanze concernenti i dati personali riguardanti gli utenti, con particolare riguardo verso i dati sensibili, dei quali abbia avuto notizia durante l'espletamento delle proprie mansioni, con l'obbligo di riferire ogni caso rilevante attraverso il responsabile di cui al precedente art. 3.

Dovrà essere data evidenza all'ASS delle procedure poste in atto in ottemperanza della legge sopracitata.

Ai sensi del D. L.vo n. 196/2003, l'ASS n. 1, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi agli utenti del servizio, designa l'appaltatore quale responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio in oggetto, necessariamente acquisirà.

Dovrà inoltre essere indicato, dall'aggiudicatario il Responsabile per la tutela dell'utenza ai sensi della Legge sopracitata.

ART. 12 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D. L.vo 196/2003, si precisa che i dati richiesti risultano essenziali ai fini

dell'ammissione alla gara e verranno trattati, nel rispetto della normativa vigente, unicamente ai fini della procedura di individuazione del miglior offerente, della successiva stipula del contratto d'appalto e sua gestione, si allega informativa sul trattamento dei dati.

Si evidenzia altresì che i dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei "soggetti interessati" ex L. 241/90, che potrebbe comportare l'eventuale doverosa comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara, così come pure l'esigenza dell'Amministrazione di accertamento dei dati dichiarati in sede di gara o comunque previsti ex lege.

ART. 13 - DOMICILIO LEGALE

L'impresa, a tutti gli effetti del presente contratto, eleggerà domicilio legale in Trieste.

ART. 14 - SPESE E TASSE CONTRATTUALI

Tutte le spese e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti all'eventuale stipulazione del presente atto sono ad esclusivo carico dell'impresa aggiudicataria.

L'imposta sul valore aggiunto deve intendersi a carico dell'Azienda appaltante secondo le vigenti disposizioni fiscali.

ART. 15 – CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia inerente e conseguente al contratto che verrà stipulato tra l'Amministrazione appaltante e l'impresa appaltatrice è competente il Foro del luogo di Trieste.

ART. 16 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale e relativo Disciplinare, si richiamano le norme del Capitolato generale per le forniture di beni e servizi all'ASS, per quanto applicabili, le norme comunitarie, quelle nazionali in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi e la normativa della Regione Friuli Venezia Giulia vigente nella stessa materia. La legge ed il regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, nonché le norme del Codice Civile ed ogni altra normativa vigente in materia comunque applicabile.

In caso di contrasto tra le disposizioni del presente Capitolato Speciale e quelle contenute in qualsiasi atto di gara o contrattuale, verrà privilegiata l'interpretazione più favorevole all'ASS. Pertanto, chiunque partecipi alla procedura di gara in argomento s'intende a conoscenza delle predette fonti e non potrà accampare alcuna ignoranza in merito.